

## REGOLAMENTO (UE) N. 233/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2014

## che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Il presente regolamento fa parte della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e rientra tra gli strumenti di sostegno alle politiche esterne dell'Unione. Esso sostituisce il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, che ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2013.

(2) La lotta contro la povertà rimane il principale obiettivo della politica di sviluppo dell'Unione, come definito al titolo V, capo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) e alla parte quinta, titolo III, capo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in linea con gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) e altri impegni di sviluppo internazionalmente convenuti, nonché obiettivi approvati dall'Unione e dagli Stati membri nel contesto delle Nazioni Unite (ONU) e di altri consessi internazionali competenti.

(3) La dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «il consenso europeo» <sup>(4)</sup> («il consenso europeo»), con le relative modifiche convenute, fornisce il quadro politico generale, gli orientamenti e lo scopo che guidano l'attuazione del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 marzo 2014.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

<sup>(4)</sup> GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(4) Col tempo, l'assistenza dell'Unione dovrebbe contribuire a ridurre la dipendenza dagli aiuti.

(5) L'azione dell'Unione sulla scena internazionale deve essere guidata dai principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento, e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo, vale a dire democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Tramite il dialogo e la cooperazione, l'Unione deve cercare di promuovere e consolidare l'impegno dei paesi, dei territori e delle regioni partner a favore di questi principi. Perseguendo tali principi, l'Unione dimostra il suo valore aggiunto in qualità di attore nelle politiche di sviluppo.

(6) Nell'attuazione del presente regolamento e, in particolare, nel corso del processo di programmazione, è opportuno che l'Unione tenga in debita considerazione le priorità, gli obiettivi e i parametri di riferimento in materia di diritti umani e di democrazia stabiliti dall'Unione per i paesi partner, in particolare le sue strategie in materia di diritti umani per ciascun paese.

(7) Il rispetto dei diritti umani, le libertà fondamentali, la promozione dello stato di diritto, i principi democratici, la trasparenza, il buon governo, la pace e la stabilità nonché la parità di genere sono essenziali per lo sviluppo dei paesi partner e tali questioni dovrebbero essere integrate nella politica di sviluppo dell'Unione, in particolare nell'ambito della programmazione e della conclusione di accordi con paesi partner.

(8) Efficacia degli aiuti, maggiori trasparenza, cooperazione, complementarità e armonizzazione, ulteriore allineamento con i paesi partner e miglior coordinamento delle procedure, non solo tra l'Unione e gli Stati membri ma anche nei rapporti con altri donatori e attori dello sviluppo, sono fattori essenziali a garanzia della coerenza e della pertinenza degli aiuti e permettono al tempo stesso di contenere i costi che ricadono sui paesi partner. L'Unione è impegnata, nell'ambito della politica di sviluppo, ad attuare le conclusioni della dichiarazione sull'efficacia degli aiuti adottata dal Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, tenutosi a Parigi il 2 marzo 2005, del programma d'azione di Accra adottato il 4 settembre 2008 e della successiva dichiarazione di Busan del 1° dicembre 2011. Tali impegni hanno portato a una serie di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di

